



Al Segretario generale della Corte dei conti

Cons. Franco Massi

Al Dirigente generale

Dott. Pasquale Le Noci

Alla Dirigente Generale

Dott.ssa Laura Cicchetti

Al Medico competente

Dott. Carlo Tranquilli

Oggetto: Richiesta di chiarezza, trasparenza ed uniformità nella programmazione dei rientri del personale *fragile* dal lavoro a distanza, nonché del rispetto della eccezionale tutela prevista per i suddetti soggetti.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza del fatto che in molti Uffici della Corte dei conti si stanno prendendo in questi giorni iniziative finalizzate al rientro parziale del personale *fragile*.

La scrivente intende segnalare alcuni aspetti discutibili di tali iniziative, sia nel metodo che nel merito.

Nel metodo registriamo che ad oggi non è stata inviata alcuna Circolare su questo tema, per cui negli Uffici ci si sta muovendo in maniera difforme, lasciando spazio ad interpretazioni spesso inadeguate e superficiali, oltremodo rischiose su un tema così delicato.

Nel merito invece ricordiamo che la sorveglianza sanitaria eccezionale che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori *fragili*, rientra nella lista delle **misure prorogate** insieme allo **stato di emergenza al 31 luglio 2021**.

A prevederlo è l'**articolo 11 del DL numero 52 del 2021**, il cosiddetto **Decreto Riaperture**.

Il testo, infatti, interviene sui tempi di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 83 del Decreto Rilancio che stabilisce la necessità di *“assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”*.

Bisognerebbe, quindi, continuare a mettere in pratica gli “atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”.

Ricordiamo inoltre che il personale *fragile* lavora a distanza, assicurando tutte le prestazioni che effettuava in presenza, per cui rimane incomprensibile la scelta di anticiparne il rientro in presenza, anche solo per un giorno, laddove si stanno estendendo i contagi, con l'aggravante delle nuove varianti, e la pandemia non è certamente debellata.

In molti Ministeri (uno per tutti il MEF) le Amministrazioni hanno comunicato che almeno fino al 31 luglio i lavoratori *fragili* continueranno la loro attività a distanza.

Chiediamo quindi a codesta Amministrazione, nonché al Medico competente, innanzitutto la chiarezza e l'uniformità delle indicazioni da dare agli Uffici, tramite Circolare, ma soprattutto chiediamo che l'Amministrazione permetta, **almeno fino al 31 luglio**, la continuazione del lavoro a distanza per i soggetti *fragili*, assicurando **quella speciale tutela prevista dalla legge verso i soggetti *fragili***, anche per evitare eventi gravi ed irreparabili, a fronte di una produttività dello stesso personale che non è venuta meno nel periodo di lavoro a distanza, per cui l'urgenza del rientro non appare giustificata, a fronte invece di un rischio, che permane ed è imprevedibile.

Confidando in una positiva risposta,

porgiamo cordiali saluti

Roma 13 luglio 2021

USB/PI Cdc

Felice Dell'Armi



*Segue normativa di riferimento.*

*Art. 11.*

*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*

*1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente*

*Decreto Rilancio 5/2020*

*Art. 83*

*Sorveglianza sanitaria*

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*